



CITTÀ  
DI ANDRIA

Num. Ord. Del Giorno

li,

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** APPROVAZIONE TARIFFE TARI ESERCIZIO 2023 - PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI N. 182 DEL 13 MAGGIO APRILE 2022 - VALIDAZIONE PEF 2022-2025.

Fogli aggiunti n. \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile

Il Dirigente

L'Assessore

**AREA SERVIZI FINANZIARI – SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI SERVIZIO TRIBUTI**

La proposta è pervenuta il \_\_\_\_\_

Alla proposta sono allegati i seguenti documenti: -A) Determina AGER n. 182/2022 Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 – B) TABELLA TARIFFE 2023.

La presente proposte viene trasmessa alla \_\_\_\_\_ commissione Consiliare Permanente il \_\_\_\_\_, ai sensi del Vigente Regolamento

La \_\_\_\_\_ Commissione Consiliare Permaente il \_\_\_\_\_ ha espresso il parere:

La deliberazione diviene esecutiva

a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_

Assenti:

IL SEGRETARIO GENERALE

**CONSEGNA COPIE DELIBERE**

All'ufficio \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ per ricevuta \_\_\_\_\_  
All'ufficio \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ per ricevuta \_\_\_\_\_  
All'ufficio \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ per ricevuta \_\_\_\_\_  
All'ufficio \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ per ricevuta \_\_\_\_\_

COMUNE DI ANDRIA  
Protocollo Generale della Città' di Andria  
Protocollo N. 0042012/2023 del 12/05/2023



## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

### Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995 " Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita - ARERA";
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
- *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);*
- *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
- *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";*

### Richiamata

- la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 di ARERA, con la quale si rafforza il meccanismo di garanzia della deliberazione ARERA n. 443/2019, per cui sono stati ridefiniti il nuovo metodo tariffario dei rifiuti Mtr-2 per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, includendo variabili di calcolo che hanno modificato la classificazione dei rifiuti secondo quanto disposto dal D.lgs. 116/2020;

### Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 57/2020/R/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;
- Deliberazione n. 138/2021 /R/rif;
- Deliberazione n. 196/2021/R/rif;
- Deliberazione n. 282/2021/R/rif;

### Dato atto che

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Andria non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede al **comma 1** che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- per il Comune di Andria opera l'Agenzia territoriale della Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), quale Ente di Governo dell'ambito, ai sensi della D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011, che svolge le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

**Preso atto che,**

- ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

**Visto** l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*;

**Considerato che**

- **il comma 683 dell'art. 1** della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), stabilisce: *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*, come risultano dall'**Allegato A)** parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- DL 228/2021 (cosiddetto milleproroghe) convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies, stabilisce che *" A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in*

*cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*

**Vista** la determina del Direttore dell'AGER n.182/2022 con la quale è stato predisposto il PEF 2022-2025 utilizzando il ruolo TARI 2021 e stabilendo per il 2023 un PEF pari a €. 18.339.200,00;

**Considerato che** ai sensi dell'art. 7, comma 7 della Delibera n. 363/2021 di ARERA, „. I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA.

**Rilevato che:**

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue:

- per la parte fissa sulla base del criterio della superficie in termini di mq occupati dalle utenze domestiche pari al 76,00 % rispetto alla superficie occupata dalle utenze non domestiche pari al 24,00 %, per cui i costi vengono ripartiti come segue:
  - il 76% a carico delle utenze domestiche;
  - il 24% a carico delle utenze non domestiche;
- per la parte variabile dei costi del PEF la suddivisione dei costi tra utenze domestiche (78%) e non domestiche (22%) basandosi sulla produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, detta suddivisione si ottiene calcolando la produzione delle non domestiche, ottenuta dal prodotto tra il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria per i mq. delle stesse. Tale sommatoria dei prodotti è indicativa della produzione dei rifiuti totale delle utenze non domestiche e, per differenza, si ottiene la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, pertanto i costi variabili vengono ripartiti come segue:
  - il 78% a carico delle utenze domestiche;
  - il 22% a carico delle utenze non domestiche;

**Tutto ciò premesso**, vista l'articolazione tariffaria del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno **2023**, di cui all'**Allegato B**) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

**Ritenuto**, limitatamente all'anno 2023 di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento delle bollette, e in deroga all'articolo 28, 3° comma del regolamento di disciplina della TARI:

31/07/ 2023 pari al 40%;

30/09/2023 pari al 40%;

01/12/2023 pari al 20%;

con la possibilità di versare in unica soluzione entro il 31/07/2023 l'intero importo.

**Visti:**

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del

tributo provinciale (TEFA), salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

### **Considerato che**

- nel corso della seduta della Conferenza Stato città ed autonomie locali del 18 aprile 2023, è stata approvata la proroga del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni dal 30 aprile al 31 maggio prossimo, che verrà formalizzata con apposito decreto del Ministro dell'Interno;
- la proroga riguarda anche i termini per l'approvazione o la modifica delle delibere di approvazione riguardanti le entrate comunali, comprese quelle della TARI (PEF-regolamento-tariffe), che sono state allineate con i termini di approvazione del bilancio dall'art. 3, comma 5-*quinquies* del dl 228/2021 e s.m.i., qualora questi ultimi siano fissati in data successiva al 30 aprile di ciascun anno;

**Richiamato**, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 (trasmissione telematica delle delibere) e comma 15 – ter (termini di pubblicazione) del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019 in materia di Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di disciplina della TARI;

### **DELIBERA**

- 1) **di dare atto** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di prendere atto** della deliberazione ARERA 363/2021 con la quale è stato approvato il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022-2025 compresa l'annualità 2023 per un importo pari ad €. 18.339.200,00 al netto della quota TEFA pari al 5% per €. 916.960,00;
- 3) **di approvare**, quindi, per l'anno 2023, l'articolazione tariffaria così come elaborata dal gestionale in dotazione all'Ufficio Tributi, per l'anno 2023 di cui all'Allegato B) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- 4) **di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5% per €. 916.960,00;
- 5) **di stabilire**, limitatamente all'anno 2023, le seguenti scadenze per il pagamento delle bollette, e in deroga all'articolo 28, 3° comma del regolamento di disciplina della TARI:
  - 31/07/ 2023 pari al 40%;
  - 30/09/2023 pari al 40%;
  - 01/12/2023 pari al 20%;con la possibilità di versare in unica soluzione entro il 31/07/2023 l'intero importo.
- 6) **di trasmettere** la presente Delibera e i documenti alla stessa allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 7.5 della Deliberazione n. 363/2021;

7) **di incaricare** il Servizio Tributi di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Infine, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di cui all'art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.





**RELAZIONE DELL'UFFICIO**

*L'istruttoria è stata svolta in conformità alla normativa di settore richiamata nel provvedimento.*

  
Il Funzionario Responsabile

**PARERE DEL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI – SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI SERVIZIO TRIBUTI**

*sulla presente proposta ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000*

**FAVOREVOLE**

li, 11/5/2023

  
Il Dirigente

**PARERE DEL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI INTERNI – SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

*ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000*

**FAVOREVOLE**, quale atto preparatorio al Bilancio <sup>di previsione</sup> 2023-2025

li, 12/5/2023

  
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE  
ECONOMICO FINANZIARIA  
Dott. ssa Grazia CIALDELLA

**DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**